

*Ministero della Salute*DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI
Ufficio II

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Risposta al Foglio del

N.º


Allegati: 0

Ministero della Salute

DGFDM

0033192-P-02/09/2010


F.1.a.a



75764281

Federazione Ordine Farmacisti Italiani
Via Palestro, 75
00185 ROMA

OGGETTO:

**Società di farmacisti
titolare di farmacia privata
proprietaria di esercizio
commerciale che vende
medicinali ex art. 5 legge
248/2006.**

Con riferimento alla nota di codesta Associazione n.20100006086/AG, di pari oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'art.7 della legge 362/1991, com'è noto, dispone che la società di farmacisti, titolare dell'esercizio di farmacia privata, abbia come oggetto esclusivo la gestione della farmacia.

Tale disposizione non ha subito modifiche (salvo quanto previsto dall'art.100, comma 1 bis, del d.lgs.219/2006) neppure a seguito delle importanti innovazioni introdotte dal decreto-legge 248/2006, così come convertito in legge.

Allo stato, pertanto, la scrivente Direzione Generale, per quanto di competenza, non può che rilevare che la normativa vigente vieta a una società di farmacisti titolare di farmacia privata di esercitare altra e diversa attività.

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Giuseppe Ruocco